

ATTO N . 1139

DISEGNO DI LEGGE


di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1182 del 25/11/2021)

“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 DELLA REGIONE UMBRIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022)”

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 25/11/2021*

Trasmesso alla I (referente), II e III (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 25/11/2021



**Regione Umbria
Giunta Regionale**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1182 SEDUTA DEL 25/11/2021

OGGETTO: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).”.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Avv. Maria Balsamo

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
TABELLA A).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)." presentata dal Direttore della Direzione Regionale Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).";

Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale di contabilità 28/2/2000, n. 13 per le parti non incompatibili con le disposizioni del d.lgs. 118/2011;

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il parere favorevole del Comitato legislativo al disegno di legge in oggetto trasmesso con nota prot. n. 225767 del 23/11/2021;

Ritenuto di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio di previsione 2022-2024;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)." e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore al Bilancio della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
-

Oggetto: Adozione DDL: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).”.

R E L A Z I O N E

Ai sensi del “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” di cui all’allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Essa provvede anche, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione e altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. a norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. a norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione dei vincoli di finanza pubblica.

Il disegno di legge di stabilità deve essere esaminato e discusso insieme al disegno di legge di bilancio nella stessa seduta ed approvato prima del medesimo, in considerazione del fatto che la Legge in oggetto costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio.

Durante l’iter consiliare al presente disegno di legge è possibile apportare emendamenti nel rispetto dell’invarianza del saldo netto da finanziare, nel senso che, nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio, ogni incremento di spesa deve trovare finanziamento in una corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa esistente o aumento di entrate;

Gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere ribaltati, attraverso apposite note di variazione, sul DDL del Bilancio di previsione.

Il presente disegno di legge di stabilità regionale è composto, pertanto, da **5** articoli e, nello specifico, stabilisce quanto segue:

L'articolo 1 (Finalità) al primo comma ribadisce le finalità della legge di stabilità quale strumento di programmazione operativo con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2022-2024. Al **comma 2** autorizza il rifinanziamento delle spese relative a interventi previsti da leggi regionali di spesa non aventi carattere di continuità o obbligatorietà che sono state rifinanziate nel bilancio 2022-2024. Il rifinanziamento di tutte le altre leggi regionali di spesa avente carattere di continuità è disposto, invece, con la legge di bilancio regionale.

L'articolo 2 (Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento) autorizza una spesa di euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2022-2023 e 2024 per il sostegno dei soggetti sovraindebitati ai sensi della legge 3/2012, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione.

Con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 e s.m.i “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, è stata introdotta una disciplina di composizione della crisi da sovraindebitamento dei soggetti non fallibili, al fine di evitare che essi finiscano nella rete dell'usura e dell'estorsione o, se vi siano già entrati, al fine di aiutarli ad uscirne.

La L. 3/2012 si applica a qualunque soggetto e prevede la possibilità per i debitori che non riescono più a pagare i propri debiti di stipulare un piano di pagamento verso i creditori ricorrendo ad un tribunale e ad esperti.

La norma proposta nel presente DDL prevede, al **comma 1** la possibilità di erogare ai soggetti sovraindebitati, di cui all'articolo 6, lettera b) della legge n. 3/2012, residenti nella regione ed in possesso di un provvedimento omologato dal giudice, un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo Stato di sovraindebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 3.000,00. Le modalità di assegnazione del contributo saranno definite con deliberazione della Giunta regionale, nei limiti delle risorse disponibili annualmente.

Il **comma 2** dispone che le modalità dell'assegnazione del contributo sono definite dalla Giunta regionale stabilendo al contempo che l'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 potrà variare da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 3.000,00 in funzione delle domande pervenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente. La spesa autorizzata al successivo comma 4 costituisce, infatti, un limite massimo di spesa quantificato sulla base delle disponibilità di bilancio.

Il **comma 3** prevede che per le finalità dell'intervento, la Giunta regionale possa collaborare in sinergia con la Fondazione Umbria contro l'usura, istituita con legge regionale 17/1995 che già opera attivamente sul territorio regionale, a favore dei soggetti che non avendo i requisiti di accesso al credito bancario, per mancanza di garanzie o a causa del sovraindebitamento, sono potenzialmente a rischio di usura. In tale attività, la Fondazione ha rapporti con gli ordini degli avvocati e dei commercialisti e con gli organismi che si occupano di sovraindebitamento. Da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto la Fondazione ha già nei propri compiti istituzionali lo svolgimento di tali attività per le quali la Regione contribuisce annualmente con gli stanziamenti autorizzati ai sensi della citata l.r. 17/1995.

Il **comma 4** dispone la copertura finanziaria dell'intervento di cui al comma 1 autorizzando una spesa massima per ciascuno degli anni 2022 - 2023 e 2024 di 40.000,00 alla Missione 14, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2022-2024. La spesa trova copertura negli stanziamenti previsti al capitolo di spesa di nuova istituzione A3509_S “Contributi a fondo perduto ai consumatori di cui all'art. 6, lett. b) l.3/2012 per superamento crisi da sovraindebitamento. art. 2 legge regionale di stabilità 2022”.

L'articolo 3 (Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni) autorizza la Giunta regionale a destinare 1,6 milioni di euro, mediante utilizzo parziale dal gettito delle maggiori risorse rivenienti dall'aumento delle tariffe disposte con delibera n. 1067 del 22/9/2015, per i canoni di concessione applicati alle grandi derivazioni idroelettriche, a favore dei

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

La norma, nel rispetto dei contenuti di cui al **comma 4** dello stesso articolo, che subordina l'impegno delle somme al preventivo accertamento dell'entrata in questione, consente la realizzazione di interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria delle strade, al decoro urbano - incluso l'arredo urbano e il verde pubblico - al potenziamento della dotazione di infrastrutture sportive e la loro qualità attraverso l'utilizzazione di dette risorse unitamente alla realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche ai sensi della legge regionale n. 16 del 2009, nei Comuni dove sono ubicati le derivazioni di grandi impianti idroelettrici con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. .

Le risorse destinate annualmente agli ambiti di intervento individuati al comma 1 sono ripartite dalla Giunta Regionale annualmente tra i Comuni sulla base della popolazione residente prevedendo la definitiva assegnazione delle risorse ai Comuni medesimi sulla base di programmi o progetti di intervento nonché le modalità di rendicontazione degli stessi.

Il **comma 3** dispone l'allocazione in bilancio ai fini della copertura finanziaria delle spese di cui al comma 1 per il triennio 2022-2024 nei seguenti stanziamenti previsti nel Bilancio di previsione 2022-2024:

- di euro 260.000,00 alla Missione 08, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 02017_S per gli interventi di cui al decoro urbano;
- di euro 260.000,00 alla Missione 10, Programma 05, Titolo 1, capitolo di spesa 03026_S per gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria delle strade;
- di euro 800.000,00 alla Missione 06, Programma 01, Titolo 2, capitolo di spesa 06888_S per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva;
- di euro 280.000,00 alla Missione 07, Programma 01, Titolo 1 capitolo di spesa 01043_S per gli interventi relativi ai grandi eventi e manifestazioni storiche.

Trattandosi di spese continuative e discrezionali, il **comma 5** dispone per gli anni successivi a quelli previsti nel bilancio, il rinvio alla legge di bilancio per la determinazione delle spese di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del D.Lgs.118/2011.

Il **comma 6**, revoca dal 2022 le precedenti autorizzazioni per le medesime finalità previste all'articolo 4 della l.r. 12/2018.

L'articolo 4 (Copertura finanziaria) indica le modalità di copertura finanziaria delle autorizzazioni disposte dalla legge ed individuate nelle risorse riportate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2022-2024, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

L'articolo 5 (Disposizioni sull'efficacia) dispone la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni dettate dalla legge dal 1 gennaio 2022.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).”

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2022-2024, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.
2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla Tabella A) “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)” allegata alla presente legge.

Art. 2

(Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento) e successive modificazioni, la Regione concede un contributo a fondo perduto di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di 3.000,00, ai consumatori di cui all'articolo 6, lettera b) della medesima legge, residenti nel

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

territorio regionale e in possesso di un provvedimento di omologazione del giudice ai sensi della citata legge 3/2012.

2. Le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di 3.000,00 in funzione del numero di domande pervenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente, sono definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, per le finalità di cui al comma 1, definisce eventuali forme di collaborazione con la Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla l.r.28 agosto 1995, n.17 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura) nell'ambito delle attività da essa svolte a favore di coloro che, incontrando difficoltà di accesso al credito a causa del sovraindebitamento, sono potenziali vittime del reato di usura.

4. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2022-2023 e 2024 la spesa di euro 40.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio – Reti distributive – Tutela dei Consumatori", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Art. 3

(Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. A decorrere dal 2022 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:

- a) decoro urbano;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) manutenzione ordinaria viabilità
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
- d) realizzazione soli grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009 n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta Regionale in favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma, sulla base della popolazione residente. La Giunta Regionale con il medesimo atto comunica ai Comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3. Per il triennio 2022-2024 al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

- a) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;
- b) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;
- c) per euro 800.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024;
- d) per euro 280.000,00 con gli

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 - 2024;

4. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2022-2024.

5. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. A decorrere dal 2022 sono revocate le precedenti autorizzazioni di cui all'articolo 4 della Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)).

Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2022-2024 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Articolo 5

(Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Note di Riferimento

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 23/11/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE,
PROGRAMMAZIONE, CULTURA E TURISMO
- Carlo Cipiciani
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 23/11/2021

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge